

LIP

PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE		Iniziativa 24A02692 annunciata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.120 del 24-05-2024 «Modifiche al testo unico di cui al D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della camera dei deputati e del senato della repubblica.».				
Ris. Cort. Cass.	N.	COGNOME E NOME (SCRIVERE IN STAMPATELLO)	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE IN CUI SI È ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI	FIRMA (*)	NUMERO DI ISCRIZIONE ALLE LISTE ELETTORALI (**)
	25					
		Documento di identificazione				
	26					
		Documento di identificazione				
	27					
		Documento di identificazione				
	28					
		Documento di identificazione				
	29					
		Documento di identificazione				
	30					
		Documento di identificazione				

(*) I dati personali rilasciati volontariamente dal sottoscrittore del presente modulo di raccolta firme saranno utilizzati al solo fine di adempiere alle operazioni di richiesta di Legge di Iniziativa Popolare ai sensi dell'art. 71 Cost. e della legge n. 352/1970.
(**) Questa casella sarà riempita dagli uffici del Comune competente.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

A norma dell'articolo 21, comma 2, del D.P.R n.445/2000 io sottoscritto

Nome e Cognome _____ (qualifica o ufficio) _____

certifico che le n. ____ (_____) (indicare in cifre e in lettere) firme, apposte in mia

presenza dai sottoscrittori sopra elencati, identificati da me con il documento segnato a margine di ciascuno e della cui

identità personale sono certo, sono vere e autentiche.

_____, il _____

(timbro, firma e qualifica) _____

Bollo
dell'ufficio

CERTIFICAZIONE ELETTORALE

Comune di _____

Si certifica che i cittadini sopra elencati sono iscritti nelle liste elettorali di questo comune, al numero indicato per

ciascuno di essi in corrispondenza della relativa sottoscrizione.

_____, il _____

il Sindaco

(o funzionario incaricato)

(timbro e firma)

Bollo
dell'ufficio

PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

Iniziativa 24A02692 annunciata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.120 del 24-05-2024 «Modifiche al testo unico di cui al D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della camera dei deputati e del senato della repubblica.».

Spazio riservato all'apposizione del bollo dell'ufficio, della data e della firma (leggibile) da parte del segretario comunale (se vi sono più segretari, quello generale) o del cancelliere capo dirigente la cancelleria (Tribunale o di Corte d'Appello). Art. 7, legge 25 maggio 1970 n. 352 e s.m.i.

VIDIMAZIONE

Bollo
dell'ufficio

_____, il _____

Firma e timbro con qualifica, nome e cognome del pubblico ufficiale.

REINTRODUZIONE DELLE PREFERENZE NEI COLLEGI PLURINOMINALI DELLA CAMERA E DEL SENATO

ART. 1. - MODIFICHE AL TESTO UNICO DI CUI AL DPR 30 MARZO 1957, N. 361
Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 18-bis Il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. A pena di inammissibilità, in ogni collegio plurinominale ciascuna lista deve essere composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine alternato di genere. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, e non può essere superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale." b) all'art. 24, comma 1, n. 2, l'a parola "numerico" e le parole "sulle schede di votazione e" sono soppresse. c) all'art. 31, sono apportate le seguenti modifiche: 1) il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. A fianco del contrassegno, sono inserite due righe orizzontali in bianco per l'espressione di non più di due preferenze, di genere diverso, per candidati compresi nella lista collegata col candidato nel collegio uninominale. 2) Il comma 3. è sostituito dal seguente: 3. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nel collegio plurinominale sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli; a fianco di ciascuna lista sono inserite due righe orizzontali in bianco per l'espressione di non più di due preferenze, di genere diverso, per candidati compresi nella rispettiva lista. 3) Nel comma 4, le parole "nonché i nomi e i cognomi dei candidati" sono sostituite dalle parole "delle liste" 4) Il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, è riportata in grassetto la seguente dicitura: <<Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta, con facoltà di indicare sino a due preferenze per candidati compresi nella stessa lista, scrivendo il cognome e, in caso di omonimia, anche il nome; se viene espressa più di una preferenza, almeno una deve essere di genere diverso a pena di inefficacia della seconda preferenza in eccesso di genere>>". d) All'art. 58, il secondo comma è sostituito dal seguente: "L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno del candidato del collegio uninominale e/o della lista del collegio plurinominale che intende votare, con facoltà di esprimere sino a due voti di preferenza per candidati della lista prescelta, indicandone il cognome ovvero anche il cognome e il nome in ogni caso in cui vi sia possibilità di confusione tra più candidati della stessa lista votata. Se vengono espresse due preferenze, devono essere di genere diverso a pena di inefficacia della seconda preferenza in eccesso di genere. Se vengono espresse più di due preferenze, sono inefficaci quelle espresse in eccedenza, sempre nel rispetto del limite di genere. Sono valide le preferenze dovunque espresse se si riferiscono a candidati della lista votata, mentre sono inefficaci le preferenze espresse a favore di candidati compresi in una lista diversa da quella votata. Se non risulta segnato il contrassegno di alcuna lista, ma risultano ovunque espresse preferenze che siano tutte riferibili a sola una lista, è valido il voto di lista e sono efficaci le preferenze". e) all'art. 59-bis sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 1, le parole "e i nominativi dei candidati" sono soppresse; 2) al comma 2, le parole "di candidati" sono soppresse. f) all'art. 68 sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Prende infine nota dei voti di preferenza espressi a favore di uno o più candidati nel collegio plurinominale, nei termini consentiti dal secondo comma dell'art. 58"; 2) al comma 3-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il segretario proclama ad alta voce i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale, i voti attribuiti a ciascuna lista e i rispettivi voti di preferenza espressi a favore di uno o più candidati nel collegio plurinominale, nei termini consentiti dal secondo comma dell'art. 58". g) all'art. 71 è apportata la seguente modifica: il n. 2 del comma 1 è sostituito dal seguente: "2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti di lista e di preferenza contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e di preferenza rispettivamente espressi nel collegio plurinominale e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale che siano stati contestati ed assegnati provvisoriamente ovvero non assegnati, e ciò ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'art. 76". h) all'art. 77, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: 1) alla lettera d) è aggiunto infine il seguente periodo: "determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale; tale cifra è data dalla somma delle preferenze conseguite da ciascun candidato della rispettiva lista nel collegio plurinominale." 2) alla lettera f) è aggiunto in fine il seguente periodo: "determina la cifra elettorale individuale circoscrizionale di ciascun candidato; tale cifra è data dalla somma delle preferenze conseguite da ciascun candidato nei collegi compresi nella circoscrizione." 3) la lettera l) è sostituita dalla seguente: l) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista e di ciascuno dei rispettivi candidati, nonché il totale dei voti validi della circoscrizione". i)all'art. 84 sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 1, le parole finali "secondo l'ordine di presentazione" sono soppresse; 2) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma 10: 10) In tutti i casi di cui sopra, viene proclamato eletto il candidato di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive preferenze; in caso di parità, prevale il più anziano" l) all'art. 86, comma 1, le parole "secondo l'ordine di presentazione" sono sostituite dalle parole "secondo l'ordine delle rispettive preferenze; in caso di parità, prevale il più anziano"

ART. 2. - MODIFICHE AL TESTO UNICO DI CUI AL D. LGS. 20 DICEMBRE 1993 N. 533
Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della repubblica, di cui al Decreto legislativo 20 dicembre 1993 n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni: All'art. 9, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. A pena di inammissibilità, in ogni collegio plurinominale ciascuna lista deve essere composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine alternato di genere. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, e non può essere superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale. Nei collegi plurinominali in cui è assegnato un solo seggio, la lista è composta da un solo candidato " b) All'art. 11, sono apportate le seguenti modifiche: Al comma 1, lettera a), la parola "numerico" e le parole "sulle schede di votazione e" sono soppresse; L'ultimo periodo del comma 3 è soppresso c) All'art. 14, il primo comma è sostituito dal seguente: "L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno del candidato del collegio uninominale e/o della lista del collegio plurinominale che intende votare, con facoltà di esprimere sino a due voti di preferenza per candidati della lista prescelta, indicandone il cognome ovvero anche il cognome e il nome in ogni caso in cui vi sia possibilità di confusione tra più candidati della stessa lista votata. Se vengono espresse due preferenze, devono essere di genere diverso a pena di inefficacia della seconda preferenza in eccesso di genere. Se vengono espresse più di due preferenze, sono inefficaci quelle espresse in eccedenza, sempre nel rispetto del limite di genere. Sono valide le preferenze dovunque espresse se si riferiscono a candidati della lista votata, mentre sono inefficaci le preferenze espresse a favore di candidati compresi in una lista diversa da quella votata. Se non risulta segnato il contrassegno di alcuna lista, ma risultano ovunque espresse preferenze che siano tutte riferibili a sola una lista, è valido il voto di lista e sono efficaci le preferenze". d) all'art. 16, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: 1) alla lettera d) è aggiunto infine il seguente periodo: "determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale; tale cifra è data dalla somma delle preferenze conseguite da ciascun candidato della rispettiva lista nel collegio plurinominale." 2) alla lettera f) è aggiunto in fine il seguente periodo: "determina la cifra elettorale individuale regionale di ciascun candidato; tale cifra è data dalla somma delle preferenze conseguite da ciascun candidato nei collegi compresi nella regione." 3) la lettera l) è sostituita dalla seguente: l) comunica all'Ufficio centrale nazionale, di cui all'art. 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista e di ciascuno dei rispettivi candidati, nonché il totale dei voti validi della regione". e) all'art. 17-bis sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 1, le parole finali "secondo l'ordine di presentazione" sono soppresse; 2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 4: 4) In tutti i casi di cui sopra, viene proclamato eletto il candidato di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive preferenze; in caso di parità, prevale il più anziano" f) all'art. 19, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, in un collegio plurinominale è attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato primo dei non eletti, secondo l'ordine delle rispettive preferenze; in caso di parità, prevale il più anziano".

Comune di Resuttano - Prot. n. 0004651 del 19-06-2024

LIP

PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE		Iniziativa 24A02692 annunciata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.120 del 24-05-2024 «Modifiche al testo unico di cui al D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della camera dei deputati e del senato della repubblica.».				
Ris. Cort. Cass.	N.	COGNOME E NOME (SCRIVERE IN STAMPATELLO)	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE IN CUI SI È ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI	FIRMA (*)	NUMERO DI ISCRIZIONE ALLE LISTE ELETTORALI (**)
	1					
		Documento di identificazione				
	2					
		Documento di identificazione				
	3					
		Documento di identificazione				
	4					
		Documento di identificazione				
	5					
		Documento di identificazione				
	6					
		Documento di identificazione				
	7					
		Documento di identificazione				
	8					
		Documento di identificazione				
	9					
		Documento di identificazione				
	10					
		Documento di identificazione				
	11					
		Documento di identificazione				
	12					
		Documento di identificazione				

(*) I dati personali rilasciati volontariamente dal sottoscrittore del presente modulo di raccolta firme saranno utilizzati al solo fine di adempiere alle operazioni di richiesta di Legge di Iniziativa Popolare ai sensi dell'art. 71 Cost. e della legge n. 352/1970.
(**) Questa casella sarà riempita dagli uffici del Comune competente.

LIP

PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE		Iniziativa 24A02692 annunciata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.120 del 24-05-2024 «Modifiche al testo unico di cui al D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della camera dei deputati e del senato della repubblica.».				
Ris. Cort. Cass.	N.	COGNOME E NOME (SCRIVERE IN STAMPATELLO)	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE IN CUI SI È ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI	FIRMA (*)	NUMERO DI ISCRIZIONE ALLE LISTE ELETTORALI (**)
	13					
		Documento di identificazione				
	14					
		Documento di identificazione				
	15					
		Documento di identificazione				
	16					
		Documento di identificazione				
	17					
		Documento di identificazione				
	18					
		Documento di identificazione				
	19					
		Documento di identificazione				
	20					
		Documento di identificazione				
	21					
		Documento di identificazione				
	22					
		Documento di identificazione				
	23					
		Documento di identificazione				
	24					
		Documento di identificazione				

(*) I dati personali rilasciati volontariamente dal sottoscrittore del presente modulo di raccolta firme saranno utilizzati al solo fine di adempiere alle operazioni di richiesta di Legge di Iniziativa Popolare ai sensi dell'art. 71 Cost. e della legge n. 352/1970.
(**) Questa casella sarà riempita dagli uffici del Comune competente.